



COMUNE DI CRUCOLI

Prov. Crotone

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l'anno 2021 – Fondo e Competenza anno 2022

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 con il quale sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi;

Vista la Circolare esplicativa alla DGR n. 206/2006 di cui alla nota della Regione Calabria protocollo generale SIAR n° 336579 del 19/10/2020;

Vista la comunicazione della Regione Calabria protocollo generale SIAR n° 0372690 del 14/11/2020 riguardante la variazione dell'indice della situazione economica equivalente per il solo anno 2020 e la successiva comunicazione del 27/09/2021 che conferma tale variazione anche per l'anno 2021;

Ai sensi della Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 206 del 27 marzo 2006 ed in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 424/20212 del 23.12.2021;

E' INDETTO

un Bando Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo per l'anno 2021.

La concessione dei contributi per l'anno 2021 è subordinata alle risorse statali che eventualmente verranno assegnate al Comune di Crucoli dalla Regione Calabria, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. n. 431/98.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti successivamente descritti, valutati con riferimento al nucleo familiare per come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto C (Titolarità di contratto e assenza rapporti di parentela per un alloggio ad uso abitativo, che si riferiscono al soggetto richiedente il contributo):

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permessodi soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.Lgs.286/98 e s.m.) in possesso del certificato di residenza storico da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria (art. 11, comma 13, del D.L. del 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008 n. 133).

B) Residenza e Nucleo familiare

B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Crucoli, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

B.2) I cittadini immigrati devono essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella regione Calabria.

B.3) Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 e successive modificazioni apportate dal D.P.C.M. n. 242/2001. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

C) Titorità di contratto per un alloggio ad uso abitativo e assenza rapporti di parentela

C.1) Titorità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Crucoli, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, **regolarmente registrato** presso l'Ufficio delle Entrate. La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo sarà determinato sulla base del periodo effettivamente locato. Il locatore deve essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Sono esclusi dai contributi i locatori di alloggi accatastati nelle categorie

catastali A1- A8- A9.C.2.) Assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il secondo grado tra conduttore ed il locatore

Sono esclusi dal contributo i titolari di contratti di locazione che abbiano ricevuto dal Comune di Crucoli contributi per lo stesso alloggio.

D) Assenza di assegnazioni di alloggi pubblici

D.1) Non essere assegnatario di un alloggio d'Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale.

D.2) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

E) Titorità di diritti reali su alloggi

Il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.

Le seguenti condizioni non sono causa d'esclusione dal contributo:

- titorità di un diritto reale di "nuda proprietà";

- titorità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

- titorità di una quota su più alloggi purché le quote, prese singolarmente, non siano superiori al 50%;

- alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità oppure l'inabitabilità dell'alloggio.

F) Situazione economica

F.1) valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non

superiore ad € 17.000,00;

F.2) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), **Valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed **incidenza del canone d'affitto annuo**, al netto degli oneri accessori, **sul valore ISE** rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE EURO	VALORE ISEE EURO	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	Fino a 13.405,88		Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da 13.405,88 a 17.000,00	Fino a 15.000,00	Non inferiore al 24%

Il valore ISEE indicato nella tabella ai soli fini della collocazione nella fascia B, è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- presenza di **un solo reddito** derivante **da solo** lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente d'età superiore a 65 anni.

F.3) Fascia COVID-19. Soggetti che hanno subito perdita di reddito:

Limitatamente all'anno 2021, l'accesso ai contributi di cui al presente Bando, è ampliato, rispetto ai criteri già fissati dalla DGR n. 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (**ISEE**) non superiore a 35.000,00, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%; la riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come definita ed accertata dal comune (punto 8) dell'allegato alla DGR 206/2006).

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

F.4) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare non superiore ad **Euro 25.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera F) sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall'INPS.

2. ATTESTAZIONE ISE/ISEE DOCUMENTAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000, del DPCM n. 221/99 così come modificato dal DPCM n. 242/01 e del DPCM del 18.05.2001, l'attestazione ISE/ISEE rilasciata dalla banca dati INPS, valevole per questo Bando di Concorso, viene calcolata con redditi complessivi, dichiarati ai fini IRPEF, contenuti nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730 o Modello Unico), oppure quelli percepiti nell'anno 2020 indicati nell'ultima certificazione (Mod. CUD) qualora non sia stata presentata dichiarazione dei redditi. Pertanto coloro che risultano **in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità alla data di scadenza del presente bando** potranno utilizzarla ai fini della presentazione della domanda a valere sul presente bando di concorso.

Non sono efficaci:

a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità

annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Per quanto riguarda le persone che risultano a carico fiscale, ai fini IRPEF, di altro soggetto si ricorda che, ai sensi del DPCM del 18.05.2001, devono essere indicate nell'attestazione ISE/ISEE della persona di cui risultano a carico, anche se non presenti nello stato di famiglia anagrafico, poiché residenti altrove. Pertanto, in questi casi, l'attestazione ISE/ISEE da presentare, ai fini dell'erogazione del contributo, è quella della persona/e della quale risultano a carico fiscale.

3. SOGGETTI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021)

I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente alla erogazione dei contributi, questo Comune comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal titolare di contratto e compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Crucoli che saranno in distribuzione presso la sede comunale di Crucoli - Ufficio Protocollo, piano terra - Via Roma, 6, a partire dal 27.12.2021.

Il modulo di domanda ed il bando saranno scaricabili anche dal sito Istituzionale:

www.comune.crucoli.kr.it (sezione Avvisi Vari) e dalla homepage dello stesso sito.

La domanda dovrà, PENA L'ESCLUSIONE, pervenire all'Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre il giorno 18.01.2022 alle ore 17:30, con le seguenti modalità:

- Consegna a mano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 - Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

- Invio mediante posta elettronica certificata, esclusivamente da casella PEC, alla seguente casella protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it entro gli stessi termini sopra citati, previa sottoscrizione e scansione della domanda e relativa dichiarazione sostitutiva, nonché della prescritta documentazione.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare i seguenti documenti (la mancanza, anche di un solo documento, comporterà l'esclusione dal bando):

- 1. Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;**
- 2. Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica anno 2021 (in corso di validità);**
- 3. Copia Contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;**
- 4. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità (nei casi in cui la scadenza dell'imposta sia prevista oltre il 30/09/2021, occorre**

presentare la ricevuta attestante il rinnovo del contratto). La copia della ricevuta di versamento non è necessaria per chi opta per il regime sostitutivo con la “cedolare secca”;

5. Carta o permesso di soggiorno valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea);

6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di famiglia (art. 46 DPR 445/2000) e di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria (solo per gli immigrati);

7. Copia ricevute di avvenuto pagamento del canone d’affitto relative all’anno 2021.

8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per reddito inferiore al canone annuo di locazione punto 9 del bando), relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone; si precisa che in tal caso saranno comunque effettuati i controlli di cui al punto 8 e 9 del Bando.

Le copie fotostatiche dei documenti originali devono essere perfettamente leggibili pena l’esclusione.

La firma sulla domanda va apposta solo in presenza dell’incaricato a ricevere la domanda. Nel caso di inoltro per posta, la domanda deve essere inviata già firmata con allegata fotocopia della prescritta documentazione e fotocopia di un documento d’identità valido di chi ha firmato la domanda. Nel caso la domanda sia consegnata da un incaricato del richiedente, la stessa dovrà essere completa di firma del richiedente e di fotocopia di un documento non scaduto di chi ha firmato la domanda.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Fascia	Incidenza canone annuo / ISE	Entità del contributo
Fascia A	non inferiore al 14%	Incidenza canone/valore ISE ridotta al 14% per un contributo teorico massimo di 3.100,00 Euro
Fascia B e Fascia Covid-19	non inferiore al 24%	Incidenza canone/valore ISE ridotta al 24% per un contributo teorico massimo di 2.325,00 Euro

6. CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all’anno 2021, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipulazione di un nuovo contratto di locazione.

2. In caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del Bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Le frazioni di mese inferiore a 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

7. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n.392/1978.

Qualora non ricorra il caso su indicato e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’elenco dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede o agli eredi individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l’erede o gli eredi dovranno presentare apposita

richiesta all'Ufficio Politiche Sociali.

8. CONTROLLI E SANZIONI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che verranno **eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità** delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01. Inoltre ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e che l'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, sarà effettuata, oltre che con l'invio dell'elenco dei beneficiari alla Guardia di Finanza, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti della Pubblica Amministrazione.

In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza dal beneficio e la denuncia d'ufficio all'autorità giudiziaria.

Il Comune, inoltre, in sede d'istruttoria, può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

9. ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

E' di competenza dei Comuni:

- predisposizione e pubblicazione del bando comunale;
- Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria;
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- inviare alla Regione Calabria, entro i termini stabiliti, atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per l'erogazione del fondo;
- inviare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini dell'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Comune potrà richiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a.** somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b.** somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c.** somma dei redditi Irpef e Irap superiore al 10% rispetto al canone annuo,

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- **verificare** l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- **escludere** dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- **procedere** alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Tributi e Servizi a Rete si

provvederà alla liquidazione del contributo calcolato a ciascun beneficiario richiedente in regola con la documentazione.

10. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Saranno stilate 2 distinte graduatorie: una per il contributo ordinario (Fasce A e B) ed una per perdita del reddito IRPEF (Fascia COVID-19), sulla base delle schede “Foglio di calcolo” predisposte dal competente Dipartimento della Regione Calabria e scaricate dalla piattaforma telematica dello stesso Dipartimento.

Alla formazione delle Graduatorie provvederanno gli uffici comunali secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza del Bando, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, formulerà la/le relativa/e Graduatoria/e Provvisoria/e:

a) una sulla base di un ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare anagrafico. (L'incidenza percentuale sarà calcolata con arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale e, nel caso di parità, le domande saranno collocate in Graduatoria in ordine crescente del valore ISE; in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare);

b) un'altra in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come definita ed accertata dal comune (punto 8) dell'allegato alla DGR 206/2006), come indicato al Paragr. 1) lettera F3) del presente Bando;

- La/e Graduatoria/e Provvisoria/e daranno approvate con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Tributi e Servizi a Rete e affissa/e all'Albo Pretorio online del Comune per dieci giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o rettifiche.

- Nei successivi dieci giorni, gli uffici comunali competenti esamineranno gli eventuali ricorsi e/o le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura Definitiva della/e Graduatoria/e, che sarà/nno pubblicata/e all'Albo Pretorio online e trasmessa/e alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione dell'elenco e pertanto escluse.

Il competente ufficio comunale provvederà, quindi, alla formazione della Graduatoria Provvisoria per le rispettive fasce A, B e COVID-19, identificando i beneficiari con il numero di protocollo di registrazione della domanda.

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con altri finanziamenti statali o comunali destinati al ristoro del canone di locazione poiché determina la riduzione dell'erogazione del contributo per la quota pari a quell'importo, come per esempio nel caso del Reddito di Cittadinanza.

11. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui il Comune di Crucoli entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Crucoli. Il Responsabile del trattamento è l'Ing. Francesco Scalise. Il Responsabile della protezione dei dati è ASMENET CALABRIA S.S.A.R.L.

La domanda di contributo e i relativi allegati dovranno contenere dati personali di natura obbligatoria ed indispensabili ai fini dell'espletamento delle procedure richieste.

12. ALTRE DISPOSIZIONI

Si avverte sin d'ora che nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione Calabria non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, come sopra determinato, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale tra tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e Covid-19.

Pertanto, anche in virtù dei controlli da effettuare, la collocazione in Graduatoria non comporterà, automaticamente, il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Il richiedente se moroso dal pagamento del canone d'affitto, può richiedere al locatore la disponibilità a ricevere

l'erogazione del contributo a sanatoria della morosità medesima (Legge 269/04).

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Il Comune di CRUCOLI non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

13. NORME FINALI - PUBBLICAZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006, nonché alle successive Circolari e comunicazioni della Regione Calabria.

Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio online sul sito web del comune www.comune.crucoli.kr.it e nella sezione "Amministrazione trasparente".

Alla/e graduatoria/e stilata/e verrà data apposita pubblicità con le stesse modalità sopra indicate.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento Dott.ssa Genevieve Zito, presso l'ufficio dell'Area Amministrativa – Tributi e Servizi a Rete del Comune di Crucoli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (tel. 0962/33274) ovvero inviare una mail (da casella di posta certificata) alla casella istituzionale genevieve.zito@comune.crucoli.kr.it

Crucoli, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Genevieve Zito

Allegati:

All. A)-Modello domanda e

dichiarazioni